

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 09 “VAL DI FORO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

COMUNI ASSOCIATI
ARI – FRANCAVILLA AL MARE – MIGLIANICO – RIPA TEATINA – SAN GIOVANNI TEATINO –
VILLAMAGNA – VACRI - TORREVECCHIA

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
ENTE CAPOFILA AMBITO DISTRETTUALE

AVVISO PUBBLICO
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1778 DEL 03/10/2023)

PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 OTTOBRE 2020.

ANNUALITA’ 2021 – DGR ABRUZZO n. 589 del 20.09.2021 e n. 770 del 21.12.2022

CUP: B11H23000060001

RICHIAMATI:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14/4//2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;
- l'art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;
- la DGR n. 770 del 12.12.2022 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/200 del 21.12.2022 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi programmati con assegnazione all'ADS n. 09 Val di Foro la somma complessiva di € 41.748,00.

PRECISATO CHE per tutti i fondi statali e regionali il riferimento temporale riportato negli atti ministeriali e in quelli successivi delle amministrazioni locali ha la sola funzione di identificare l'annualità del bilancio statale o regionale in cui è stata assunta la spesa e non individua retroattivamente il periodo in cui si dispiegano gli effetti del finanziamento di riferimento. Detti effetti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso e conseguente partecipazione.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente Avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280).

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205: *“Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3 INTERVENTI EROGABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

- 1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280).

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura “una tantum” di importo determinato in base all’appartenenza alle seguenti fasce ISEE, come da atto di indirizzo regionale approvato con Delibera Giunta Regionale n. 434 del 20.07.2023 :

ISEE	valore ISEE del richiedente	Importo assegno una tantum
ISEE MINIMO	Fino ad € 8.000,00	€ 1.800,00
ISEE 1° FASCIA	Da € 8.000,01 a € 16.000,00	€ 1.600,00
ISEE 2° FASCIA	Da € 16.000,01 a € 24.000,00	€ 1.400,00
ISEE MASSIMO	Da 24.000,01 a € 36.000,00	€ 1.200,00

Per ISEE superiore ad € 36.000,00 non spetta nessun assegno.

L’erogazione del beneficio è condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito “**Accordo di fiducia**” tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l’ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell’assistenza indiretta con l’individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l’assunzione dell’onere delle spese per l’assistente personale); **l’attribuzione dell’assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita** e presenti nel PAI. L’assegno di cura non può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

- 2) **Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;** l’intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l’accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l’accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.
- 3) **Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.** Si tratta di Assegni di cura finalizzati all’acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l’onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere **solo uno** degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

ART. 4

ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA’ DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA’

1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA.

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona residente in uno dei Comuni dell’ADS n. 09 Val di Foro (Ari – Francavilla al Mare – Miglianico – Ripa Teatina – San Giovanni Teatino – Torrevicchia – Villamagna – Vacri), non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma

3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280). L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; residente in uno dei Comuni dell'Ambito n. 9 "Val di Foro", nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente nello stesso Comune del disabile, pena l'esclusione

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel PAI.

L'entità del beneficio è assegnato in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6 del presente Avviso.

L'intervento ha effetto sugli utenti gravissimi in dipendenza vitale già certificati dalle UVM nel precedente Avviso o nuovi utenti valutati nell'anno 2023.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: **decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.**) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel Progetto personalizzato.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2022 ex DGR 570 del 18/01.2022 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2023);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2022 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile;
- **non esistenza in vita, all'atto della presentazione della domanda, della persona assistita.**

2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI CAREGIVER DI COLORO CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ED EMERGENZIALI.

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) conviventi delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, **che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2**, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un

contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

1. Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
2. Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
3. Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare, residente in uno dei Comuni dell'ADS n. 09 "Val di Foro" e convivente con l'assistito.

Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6 del presente Avviso:
... "in caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE sociosanitario della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi".

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DESTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CARGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA.

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile. Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite di € 800,00 una tantum.

Il riparto del beneficio avviene in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6 del presente Avviso.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare.

La richiesta deve essere presentata dal caregiver familiare che deve essere residente in uno dei Comuni dell'ADS 09 Val di Foro specificati in precedenza.

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente Avviso, potranno presentare istanza utilizzando uno dei **modelli di domanda** allegati al presente Avviso, in base alla tipologia di intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per la generalità delle istanze:

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE sociosanitaria dell'assistito disabile in corso di validità;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2):

- attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3):

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 1778 del 03/10/2023 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sui siti istituzionali dei Comuni dell'ADS n. 09 "Val di Foro".

L'istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare entro e non oltre il 30/11/2023 mediante l'invio PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Le istanze trasmesse in modalità diversa da quella indicata saranno irricevibili e NON saranno istruite.

ART. 6

**DOTAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI - ATTIVITA' ISTRUTTORIA –
ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI**

1 - La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 41.748,00, assegnata agli interventi come segue:

- per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima (art. 4, punto 1) assegnazione di € 29.748,00;
- per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2) assegnazione di € 6.000,00;
- per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3) assegnazione di € 6.000,00.

In caso di economie riscontrate nei vari interventi le stesse verranno assegnato all'intervento con maggiori richieste pervenute.

2 - Attività istruttoria:

- A. Verifica dell'ammissibilità formale;
- B. Verifica e valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale;
- C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
- D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
- E. Liquidazione.

L'assegno spettante verrà liquidato previa erogazione, da parte della Regione, dei relativi fondi.

3 – Modalità di calcolo del beneficio.

3.1 - Per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità gravissima (art. 4 punto 1).

Ai beneficiari verrà corrisposto un assegno “una tantum” come da precedente tabella dell’Art. 3, comma 3.1. In caso di insufficienza del budget si procederà a stilare una graduatoria in base all’ISEE socio – sanitario del disabile. In caso di parità di ISEE prevale la convivenza del care giver con il disabile. In caso di avanzo di budget lo stesso verrà equamente ripartito tra i beneficiari.

3.2 - Per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2).

Contributo una tantum, pari ad € **600,00** a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dell’ISEE sociosanitario della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l’ordine di priorità di seguito indicato:

- A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all’art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell’altro genitore;
- B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;
- C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

3.3 - Per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3).

Contributo una tantum, pari ad € **800,00** a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dell’ISEE sociosanitario della persona assistita, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
--

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Francavilla al Mare e con la coerente normativa nazionale e comunitaria vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.

Il Comune di FRANCAVILLA AL MARE, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a. il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla, con sede in Corso Roma 7- CAP 66023 - Francavilla al Mare, rappresentato dal Sindaco pro tempore quale legale rappresentante: Email: sindaco@comune.francavilla.ch.it ; PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it ; Centralino: 085.49201; il titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- b. l’Ente ha designato quale soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l’esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore I Attività finanziarie, personale e politiche sociali, Dott. Stefano DI PANGRAZIO, Email: stefano.dipangrazio@comune.francavilla.ch.it ;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del

trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD;

- d. **il Comune ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati il Dott. Colantuono;** il contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: dpo@comune.francavilla.ch.it

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei *procedimenti/processi* di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l'attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al Link:

http://www.comune.francavilla.ch.it/pagina562_privacy.html

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Miranda De Ritis, Funzionario responsabile di P.O. del Settore I del Comune di Francavilla al Mare.

Francavilla al Mare, 03/10/2023

**Il Responsabile Ufficio di Piano
Funzionario Responsabile di P.O.
F.to Dott.ssa Miranda DE RITIS**

Allegati:

- a) **Allegato 1)** modello di domanda per le istanze relative al contributo per assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima (art. 4 punto 1);
- b) **Allegato 2)** modello di domanda per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2) e per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3);
- c) **Allegato 3)** schema Accordo di fiducia per erogazione benefici a sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare di cui al DPCM 27/10/2020.